

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "VALTELLINA"

(approvato con deliberazione n. 9/CC/2021 e modificato, in ultimo, con deliberazione n. 4/CC del 27 febbraio 2023)

Art. 1 – Definizioni

1. *CCIAA*: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo dell'economia locale e del Marchio a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese, a cui si iscrivono tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580/1993. Nel prosieguo le diciture "imprese iscritte al registro imprese" ed "imprese iscritte alla CCIAA" hanno significato equivalente.
2. *Disciplinare*: Disciplinare di Produzione di cui alla lista indicata nell'allegato B o in alternativa documento tecnico comunemente detto disciplinare d'uso, concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti di conformità di tale prodotto o servizio.
3. *Marchio*: il Marchio Collettivo costituito dalla dicitura "Valtellina" e dalla immagine grafica di cui all'allegato A.
4. *Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio*: documento contenente le prescrizioni tecniche per l'utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni (https://marchiovaltellina.it/files/pdf/20220330_Valtellina_brand_guidelines.pdf).
5. *Organismo di controllo (ODC)*: CCIAA oppure soggetto privato terzo e indipendente adeguato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 incaricato dalla CCIAA di effettuare i controlli sulla conformità dei soggetti autorizzati all'uso del Marchio rispetto ai requisiti previsti nel presente Regolamento.
6. *Soggetto Autorizzato*: Soggetto iscritto alla CCIAA autorizzato all'uso del Marchio.
7. *Rappresentante CCIAA*: Presidente della CCIAA.
8. *Soggetto responsabile*: soggetto nominato dalla CCIAA fra i dirigenti camerali, incaricato per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione d'uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai contravventori.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento d'uso definisce condizioni e modalità per la richiesta e l'autorizzazione d'uso del Marchio Collettivo "Valtellina".
2. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.Le imprese iscritte alla CCIAA partecipano alla costituzione ed al funzionamento degli organi camerali di cui ai precedenti punti a), b) e c), secondo le disposizioni della Legge 580/93 e s.m.i. e dello statuto camerale (<https://www.so.camcom.it/files/allegati/Statuto%20aggiornamento%2027%20luglio%202020.pdf>)
3. L'esercizio delle funzioni camerali risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente e di quelli di gestione amministrativa propri del Segretario generale e dei Dirigenti.
4. La CCIAA è rappresentata dal suo Presidente. Il Marchio è stato istituito dalla CCIAA con le seguenti finalità:
 - promuovere e assicurare un elevato livello qualitativo dei prodotti e dei servizi degli iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA autorizzati all'utilizzo del Marchio;
 - informare il pubblico sull'elevato livello qualitativo di tali prodotti o dei servizi, valorizzandone le potenzialità di fruizione.

Art. 3 – Iscrizione alla CCIAA e requisiti per l'Autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della CCIAA che ne esercita le relative funzioni gestionali attraverso il suo Presidente. La CCIAA è un ente autonomo di diritto pubblico con una struttura interna di natura associativa, istituzione al servizio delle imprese per lo sviluppo

dell'economia locale e dei prodotti servizi degli iscritti, a cui competono, in particolare, funzioni in materia di qualificazione delle aziende e dei prodotti ai sensi della legge n. 580/93 art. 2 comma 2 lettera g).

2. La CCIAA può delegare in tutto o in parte le funzioni gestionali ad un soggetto terzo.
3. L'ammissione alla CCIAA è garantita a tutti i soggetti interessati all'uso del Marchio che operano nella provincia di Sondrio, rispettati i requisiti di iscrizione alla CCIAA indicati nella modulistica del Registro delle Imprese (<https://www.so.camcom.it/istruzioni-ministeriali-la-compilazione-della-modulistica>) secondo quanto previsto nel modulo S1 o II da utilizzarsi alternativamente a seconda della tipologia del soggetto che richiede l'iscrizione.
4. Possono fare domanda di autorizzazione all'uso del Marchio i soggetti interessati ad utilizzare il Marchio, iscritti alla CCIAA che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento ed in documenti tecnici, detti disciplinari d'uso concernenti singoli prodotti o servizi e contenenti disposizioni relative ai requisiti di conformità di tali prodotti o servizi.
5. Potranno essere inclusi fra i Soggetti Autorizzati, previa insindacabile valutazione operata caso per caso dal Soggetto responsabile, le Organizzazioni e le imprese commerciali, compresi i centri di acquisto, aventi sede anche al di fuori del territorio della Provincia di Sondrio, purché dimostrino di esercitare legittimamente nel territorio della provincia di Sondrio, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi secondo quanto disposto nei disciplinari d'uso previsti per alcuni prodotti e conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento d'uso.

Art. 4 – Modalità di richiesta di autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il soggetto che intenda ottenere l'autorizzazione all'uso del Marchio deve essere iscritto alla CCIAA di Sondrio e deve presentare alla stessa apposita domanda contenente anche l'impegno ad osservare il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della CCIAA.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Scheda con dati anagrafici e aziendali con il tipo di attività svolta e i prodotti o servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
 - b) Dichiarazione di libero esercizio dei diritti;
 - c) Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli;
 - d) Documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
 - e) Bozza raffigurativa delle modalità di utilizzazione del Marchio per i prodotti o servizi interessati;
 - f) Scheda descrittiva delle pratiche commerciali che il richiedente adotta o intende adottare per la promozione e la commercializzazione del prodotto per cui il marchio viene richiesto, con particolare ma non esclusivo riferimento ai canali di promozione e di vendita ed alle politiche di prezzo.

Art. 5 – Istruttoria e Autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il Soggetto responsabile, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a:
 - verificarne la completezza e la congruità;
 - verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3;
 - accertare a proprio insindacabile giudizio la congruità delle pratiche commerciali che il richiedente intende porre in essere, come indicate alla lettera f) del precedente articolo 4, rispetto alle finalità assegnate al Marchio, di attestazione della qualità e della tipicità delle produzioni;
 - acquisire il parere non vincolante dell'organismo associativo dei produttori interessati, ove esistente;
 - formulare un verbale sull'esito dell'istruttoria.
2. Il Soggetto responsabile nel corso dell'istruttoria ha facoltà di richiedere al soggetto che presentato la domanda chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un'integrazione della stessa.
3. Spetta altresì al Soggetto responsabile formulare una proposta motivata per le domande di competenza della Giunta della CCIAA.
4. Le decisioni in merito alle richieste di autorizzazione all'uso del Marchio sono adottate dal Soggetto responsabile entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa relativa alla domanda del soggetto che ha presentato la domanda. Gli estremi di tale decisione dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al richiedente con comunicazione sottoscritta digitale, tramite posta elettronica certificata.

5. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.
6. Avverso la decisione del Soggetto responsabile è ammesso ricorso alla Giunta della CCIAA entro 30 giorni dal ricevimento della decisione medesima.

Art. 6 – Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli sull'applicazione del presente Regolamento sono effettuati dall'ODC.
2. I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dall'ODC, il quale nell'espletamento degli stessi potrà avvalersi di altri soggetti terzi e indipendenti.
3. Il numero e la frequenza dei controlli disposti dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla CCIAA.
4. Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati nel Rapporto di verifica.
5. L'ODC potrà richiedere al Soggetto Autorizzato azioni correttive nonché eseguire ulteriori ispezioni. In questo caso le spese aggiuntive dovranno essere poste a carico del Soggetto Autorizzato.

Art. 7 – Eventuale contributo dei Soggetti Autorizzati

1. Il Soggetto Autorizzato si impegna ad accettare il pagamento di corrispettivi economici, eventualmente stabiliti dalla CCIAA per il recupero dei costi sopportati da quest'ultima per l'attività di controllo e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie finalizzate alla valorizzazione del Marchio da versare entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
2. Il mancato versamento dei contributi indicati al comma 1 che precede comporta la sospensione della concessione fino alla data di regolarizzazione, accertata dal Soggetto Responsabile.
3. È fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 8 - Autorizzazione d'uso del Marchio

1. Il Marchio viene concesso in uso dalla CCIAA agli iscritti interessati, mediante autorizzazione, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda.
2. La permanenza dell'autorizzazione all'uso del Marchio per il periodo indicato all'art. 9 è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 6.
3. L'autorizzazione d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Soggetto Autorizzato, il codice identificativo dello stesso, il codice identificativo dell'attività, la data di rilascio e di scadenza dell'Autorizzazione, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso, compreso l'obbligo di apporlo su tutti i prodotti osservando le prescrizioni contenute nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio.
4. Il logo potrà avere un colore diverso a seconda del settore di attività, indicato sull'autorizzazione all'uso, entro cui rientrano i prodotti o servizi oggetto del Marchio.
5. Per ogni altra indicazione o dettaglio riguardante le fattispecie di cui al presente comma si dovrà obbligatoriamente fare riferimento al Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio approvato dalla CCIAA.
6. Il Soggetto Autorizzato viene iscritto in uno speciale Elenco tenuto presso la CCIAA ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

Art. 9 - Durata e rinnovo dell'Autorizzazione all'uso del Marchio

1. La durata di validità dell'autorizzazione all'uso del Marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo che la CCIAA non ne disponga la sospensione o la revoca oppure il Soggetto Autorizzato non provveda a inoltrare domanda di recesso ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 - Diritti e doveri del Soggetto Autorizzato

1. L'autorizzazione d'uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i soggetti legittimati all'uso al rispetto:
 - a) del presente Regolamento;

- b) del divieto di far parte di altri organismi, le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del Marchio;
- c) dell'utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche del prototipo, nelle forme e nelle dimensioni che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché nei colori e nelle proporzioni indicate nel Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio;
- d) del divieto di registrare marchi analoghi o tali da generare confusione o rischi di associazione con il Marchio;
- e) dell'utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali si è in possesso di eventuali attestazioni o certificazioni che possano essere previste nei Disciplinari di produzione o nei disciplinari d'uso;
- f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del Marchio, nonché trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica delle pratiche non ammesse le seguenti azioni: adozione di politiche di prezzo, canali distributivi e modalità di comunicazione non coerenti con i contenuti di attestazione di qualità e tipicità assegnati al marchio;
- g) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del Marchio;
- h) del divieto di utilizzare il Marchio se l'Autorizzazione all'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- i) dell'obbligo di rendere disponibile all'ODC e al soggetto titolare del marchio tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio e di adempiere a tutte le azioni correttive eventualmente prescritte dall'ODC;
- j) dell'obbligo di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla valorizzazione del Marchio;
- k) del divieto di utilizzare il logo come segno distintivo prevalente rispetto al marchio d'impresa, alla registrazione comunitaria o al marchio collettivo geografico che attesta la caratteristica qualitativa del prodotto o servizio oggetto del Marchio.

Art. 11 - Non Conformità e Sanzioni

1. Le non conformità possono essere:
 - lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
 - gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.
2. A fronte delle non conformità, che devono essere accertate dall'ODC, il Soggetto responsabile applica, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno a favore della CCIAA, le seguenti sanzioni: verbale di ammonizione, sanzione pecuniaria, sospensione e revoca.
3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono trasmessi interessati con comunicazione sottoscritta digitalmente inviata tramite posta elettronica certificata.
4. La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'Elenco dei Soggetti Autorizzati.
5. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della CCIAA ed a spese del soggetto sanzionato, del relativo provvedimento su due quotidiani o riviste specializzate.
6. Le sanzioni, ad esclusione del verbale di ammonizione, possono essere impugnate con ricorso alla Giunta della CCIAA da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica. Su richiesta di parte o su iniziativa della Giunta della CCIAA può essere disposta l'audizione del soggetto sanzionato. La Giunta della CCIAA decide nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, comunicandone l'esito al Soggetto Autorizzato entro 30 giorni successivi alla decisione.

Art. 12 - Verbale di ammonizione

1. Il verbale di ammonizione è la sanzione applicata a fronte di non conformità lievi e consiste in un richiamo inviato al Soggetto Autorizzato.

Art. 13 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è applicata a fronte della reiterazione di più non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della CCIAA.
2. Al mancato pagamento della sanzione a favore della CCIAA nel termine di 60 giorni dalla sua irrogazione, consegue, in assenza di ricorso, la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione, accertata dal Soggetto Responsabile.
3. È fatto salvo quanto previsto all'art. 16.

Art. 14 - Sospensione

1. La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di una non conformità grave.
2. La sospensione deve essere comunque applicata quando:
 - sia stato constatato un uso improprio del Marchio tale da creare confusione nel pubblico;
 - il Soggetto Autorizzato abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dell'ODC;
 - sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
 - non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata dall'ODC e che ha dato luogo ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16;
3. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Soggetto responsabile al Soggetto Autorizzato con l'indicazione del periodo e delle condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando il Soggetto Responsabile abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

Art. 15 - Revoca

1. La revoca, con o senza sanzione pecuniaria, viene applicata dalla CCIAA a fronte di una non conformità grave.
2. La revoca deve essere comunque applicata quando il Soggetto Autorizzato:
 - abbia adottato comportamenti tali da pregiudicare l'operatività del Marchio nei confronti di altri Soggetti autorizzati;
 - non abbia osservato le disposizioni del presente Regolamento quanto alle lettere b), d), e), f) g) e h) dell'art. 10;
 - abbia comunque utilizzato il Marchio in termini illegali, ingannevoli o fraudolenti;
 - sia soggetto a fallimento o abbia cessato l'attività.
3. La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti Autorizzati.

Art. 16 - Recesso

1. Il Soggetto Autorizzato all'uso del marchio, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione all'uso del Marchio. In questo caso deve inviare alla CCIAA una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 17 - Effetti del recesso e della revoca

1. Nel caso di recesso o di revoca, al Soggetto Autorizzato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi dell'art. 7 che precede nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca.
2. Il recedente ed il revocato sono altresì per la loro parte responsabili verso la CCIAA e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla CCIAA in ordine alla gestione del Marchio fino alla data in cui essi hanno aderito al Marchio.
3. A seguito del recesso o della revoca, il Soggetto Autorizzato viene cancellato dall'Elenco e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 18 - Controversie

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite al Servizio di mediazione della CCIAA di Sondrio e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato amministrato, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Como, da un Arbitro da nominarsi secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto Autorizzato sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto Autorizzato.
2. La CCIAA è vincolata al segreto professionale.